

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 299 di martedì 16 marzo 2010

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione (A.C. 3273) (Esame e votazione di questioni pregiudiziali) (ore 12,33)

(Esame di questioni pregiudiziali - A.C. 3273)

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali Franceschini ed altri n. 1, Favia ed altri n. 2 e Vietti ed altri n. 3 (*Vedi l'allegato A - A.C. 3273*).

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del Regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. In tale discussione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 40, potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti, purché appartenenti a gruppi diversi, per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di dieci minuti, un deputato per ognuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti.

Al termine della discussione si procederà, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, quarto periodo, del Regolamento, ad un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali presentate. L'onorevole Bressa ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Franceschini ed altri n. 1, di cui è cofirmatario.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, siamo chiamati a discutere la questione pregiudiziale di costituzionalità concernente il decreto-legge cosiddetto «salva-liste». Si tratta di un provvedimento che resterà nella storia legislativa del nostro Paese, perché spiega, calpestando ogni principio di ragionevolezza, l'idea che avete del diritto, un'idea grottesca che non distingue tra legittimità e legalità.

Vediamo le ragioni di incostituzionalità. La prima ragione di incostituzionalità consiste nella natura innovativa e non interpretativa del decreto-legge in oggetto.

La Corte costituzionale ha chiarito, con la sentenza n. 155 del 1990, che si ha carattere interpretativo solo quando si privilegia una tra le tante interpretazioni possibili. Commentando un'altra sentenza, la n. 341 del 2003, il presidente Zagrebelsky specificò, in una massima, che il ricorso ad un'interpretazione attraverso un decreto-legge è giustificato in quanto dai lavori parlamentari risulti che il punto controverso abbia formato oggetto di un ampio dibattito, ed emerga che la funzione della norma sia di evitare l'ulteriore proliferare di un contenzioso già imponente. Colleghi, abbiamo chiaro di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della presentazione di liste che, da decenni, si fa in questo modo, senza mai veri problemi. Dov'è l'imponente contenzioso, dove il dibattito parlamentare è controverso? Vi è solo una tristissima ed inconfessabile zuffa del Popolo della Libertà per i posti in lista.

Questo è il dato di partenza del decreto-legge in oggetto. Con esso, non si interpreta nulla, ma si innova per rimediare ai vostri pasticci. Per partiti normali, non vi è bisogno di interpretare un bel niente, mentre voi siete costretti a cambiare le regole: infatti, sono mutati il luogo dove presentare le liste, i mezzi di prova e le modalità di autenticazione delle firme. Ciò per rimediare ai vostri insanabili pasticci, messi in atto da - come li ha definiti Umberto Bossi - «dilettanti allo sbaraglio». Questa, e solo questa, è la triste realtà che ci sottoponete a discutere quest'oggi. Il secondo motivo di incostituzionalità consiste nel fatto che siete intervenuti, a procedimento elettorale aperto, attraverso un decreto-legge. In questo caso, per voi sarebbe stato sufficiente dare ascolto al Ministro dell'interno, Roberto Maroni, che, il 2 marzo, ha affermato: «Non si possono cambiare le regole, non c'è spazio per fare un provvedimento di urgenza da parte del Governo».

Oppure, sarebbe stato sufficiente dare ascolto al collega Bocchino che, il 4 marzo, ha dichiarato: «Nessun complotto è organizzato per far fuori il Popolo della Libertà (...) Nessun decreto-legge per risolvere il problema delle liste (...) Accetteremo le sentenze (...) Non abbiamo alternative». Ricordo che sono parole vostre, di assoluta correttezza politica ed istituzionale, ma purtroppo, inascoltate. Infatti, è prevalsa un'altra linea: quella proclamata il 3 marzo dal Ministro della difesa, La Russa, che ha affermato: «Non vorrei fare la parte dell'eversivo, ma lo dico chiaro e tondo (...) Se ci impediscono di correre, siamo pronti a tutto». È il Ministro della difesa che parla. Pertanto, è stato dato il via libera al decreto-legge - per fortuna, ci si è limitati a questo - con il solo specifico scopo di riammettere in termini la lista del Popolo della Libertà di Roma, che non era stata presentata e che, pertanto, non era sanabile.

Si ricorda, per inciso, che i cosiddetti «listini» Polverini e Formigoni sono stati riammessi seguendo la via normale dei ricorsi e applicando le vecchie norme. Ciò che non si può e non si deve fare - e voi lo avete fatto - è intervenire con un decreto-legge a procedimento elettorale avviato. Questo è dimostrato dall'unico precedente richiamabile - quello dell'aprile del 1995 - quando il relatore Leopoldo Elia e l'Assemblea in quest'Aula (ma, evidentemente, con protagonisti diversi da quelli che vi sono oggi), negarono, a larghissima maggioranza, l'esistenza dei presupposti di necessità e di urgenza con riferimento ad un decreto-legge del Governo Dini.

A proposito dell'utilizzo della decretazione d'urgenza, va sottolineato lo sgradevole e maldestro tentativo - solo in parte corretto - di coinvolgere il Presidente della Repubblica rispetto ad un atto il cui unico responsabile politico è il Governo. Il Presidente Napolitano ha firmato il decreto-legge ed è corretto che lo abbia fatto perché, in tema di decretazione d'urgenza, al Presidente non spetta alcun potere di rinvio, così come non gli compete nemmeno il compito di svolgere un generale e approfondito controllo di legittimità costituzionale: controllo che, invece, noi oggi, in questa sede, come Parlamento, legittimamente esercitiamo. Il Presidente della Repubblica deve solo controllare che sussistano i requisiti di necessità e urgenza.

Occorre poi ricordare che il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale e questa delicata funzione dev'essere esercitata con sapienza ed equilibrio, così come testimoniano le stesse scelte del Presidente Napolitano, sempre improntate a ragioni di opportunità costituzionale. Si tratta di un compito non sempre facile e gratificante, ma necessario per la salvezza delle istituzioni e del regime costituzionale.

Il terzo motivo di incostituzionalità riguarda il fatto che il decreto-legge viola il principio di eguaglianza, inteso come eguaglianza di opportunità tra i diversi partecipanti. Nel preambolo del decreto-legge dite che esso è finalizzato ad assicurare il *favor electionis*, secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione, i quali - ricordo - prevedono che la sovranità appartiene al popolo e che il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

Il riferimento alla Costituzione è forte. Come dice McCormick, laddove vi è diritto costituzionale, ci dev'essere anche una teoria: ma qual è la teoria sottesa a questo decreto-legge? Quella di riconnettere il *favor electionis* ad un'elementare idea di eguaglianza e giustizia? La risposta sarebbe «sì», se ci limitassimo al preambolo del decreto-legge stesso. Tuttavia, se leggiamo la parte normativa, vediamo che il *favor electionis* assume sempre più chiaramente il sapore di *favor electionis pro domo vostra* e solo *pro domo vostra* (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*)! Infatti, il combinato disposto del primo e quarto comma dell'articolo 1 costituisce un caso emblematico di norma-provvedimento per una fattispecie su cui il Governo è intervenuto *ex-post*, ossia il caso dell'esclusione della lista PdL a Roma.

Pertanto, lasciate perdere i principi e assumetevi la responsabilità delle vostre azioni. Oggi, in quest'Aula, abbiate almeno il coraggio politico delle vostre azioni. Lasciate perdere i complotti di una sinistra sovietica contro la libertà di voto e abbiate la decenza politica di riconoscere che l'unico complotto visibile è in casa vostra, per le vostre zuffe domestiche inconfessabili, che portano questo Parlamento ad affrontare un provvedimento indecente (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*)!

Il quarto e il quinto motivo di incostituzionalità riguardano la violazione del principio di

eguaglianza come principio di retroattività e di tutela dell'affidamento, nonché l'incompetenza del decreto-legge in materia elettorale regionale. Per brevità, rimando al testo della questione pregiudiziale per illustrare tali temi.

Veniamo, dunque, al sesto e forse più significativo motivo di incostituzionalità: l'irragionevolezza intrinseca delle norme del decreto-legge. In questo caso, forse, avete voluto dare prova di solidarietà ai presentatori di lista di Roma, dimostrando che anche al Governo vi sono veri dilettanti allo sbaraglio: infatti, una norma così irragionevole, non plausibile e, di conseguenza, non applicabile, era difficile da immaginare. Prima ancora che sul piano della costituzionalità, bisognerebbe a questo punto presentare una questione pregiudiziale sul piano del buonsenso.

Detto tutto questo, ciò che deve far riflettere è quanto è davvero sotteso a questo decreto-legge: ossia, la vostra visione di democrazia governante, per la quale la Costituzione sarebbe solo una sopravvivenza di tempi passati. Infatti, nella democrazia governante la volontà popolare si deve poter esprimere con assoluta immediatezza e non può essere imbrigliata dalle norme costituzionali. La regola sparisce, la democrazia governante riposa sul postulato che la regola vale per la sua origine e non per la sua forma. Tutto si può e si deve piegare alla volontà e all'interesse della maggioranza: questa è la nuova e unica regola. Ciò che conta non è il rispetto per le procedure, ma chi decide, e a decidere è Berlusconi, il quale non è disposto ad accettare alcun limite. La cultura del mondo occidentale - da Rousseau a Freud, da *Il contratto sociale* a *Totem e tabù* - ha dimostrato che la nostra società è consapevole di essere fondata sulla costruzione e sull'accettazione dei limiti alla libertà naturale. La civiltà produce disagio proprio perché richiede rinunce. La nostra Costituzione - che sabato in piazza del Popolo, davanti ad una piazza che non era, colleghi della maggioranza, un aggregato stravagante e grottesco, ma un popolo vivo e appassionato (*Commenti dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*), è stata definita da Pierluigi Bersani «la più bella del mondo» - è un esempio straordinario del valore fondante di costituzionalismo contemporaneo: quello della cultura del limite.

La Costituzione rappresenta e rappresenterà per noi sempre un punto irrinunciabile dell'azione politica, perché noi siamo opposizione costituzionale, nel senso di un'opposizione che non solo e non tanto difende, ma attua i principi della Costituzione. La nostra questione pregiudiziale ne è la prova: riflettete e votate con noi a suo favore (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. L'onorevole Favia ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 2.

DAVID FAVIA. Signor Presidente, sono innanzitutto stupefatto che questa norma sia arrivata in Aula nonostante abbia scandalizzato l'Italia e abbia fatto crollare il gradimento del Governo e nonostante l'Italia più giusta, più seria e più onesta abbia protestato violentemente in piazza sabato scorso. Ebbene, siete stati capaci di portare la cronaca in una sede legislativa. È veramente scandaloso, in primo luogo, che stiamo qui a parlarne e che l'Assemblea della Camera dei deputati debba occuparsi di una normativa che è un vero scandalo.

Questa vostra norma - come al solito, siamo abituatissimi ai vostri decreti-legge e alle conseguenti questioni di fiducia - non ha tassativamente i requisiti di necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione e non è assolutamente una norma interpretativa: è, invece, una norma dispositiva. Come è ben noto, sulla base anche di sentenze della Corte costituzionale, le norme interpretative sono quelle che fanno giustizia di un dubbio e di un contrasto giurisprudenziale. Nel nostro caso la normativa è chiarissima: bisogna trovarsi nella cancelleria del tribunale al massimo entro le ore 12. È un'assurdità prevedere che ci si debba trovare nei locali del tribunale, se si pensa a città dove i tribunali sono cittadelle a sé stesse, potendo - dite voi - provare questa presenza con ogni mezzo. È veramente un disprezzo della normativa e della certezza del diritto.

L'altra norma scandalosa è il comma secondo dell'articolo 1, dove fate giustizia dei requisiti di forma che in questa materia, come in tantissime altre (si pensi al diritto civile, al passaggio di proprietà in cui è necessario il sigillo del notaio), sono da considerare a pena di nullità dell'atto. Voi

addirittura affermate che non importa se non c'è il timbro, se questo non è leggibile o se non si capisce il ruolo dell'autenticatore. Ma quale certezza del diritto potete garantire con questa normativa?

Consentitemi di dire che nel peso tra il *favor electionis* e il rispetto delle regole, ove voi fate intendere che il primo sia più importante, noi ci schieriamo, invece, per il rispetto delle regole, perché questo viene prima di tutto. Certo, favorire il libero dibattito, la libera campagna elettorale e il libero confronto del voto è quello che ci sta più a cuore, ma è quello che voi state impedendo, ad esempio, impedendo i *talk show* televisivi. Questo è mancanza del rispetto delle regole, che noi invece mettiamo davanti ad ogni altra cosa.

Questa vostra normativa è altresì incostituzionale per molti motivi. Innanzitutto, richiamiamo il quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione e la cosiddetta riserva di Assemblea. La Costituzione prevede, infatti, che la materia elettorale debba essere trattata da questa Assemblea e non possa essere preventivamente oggetto di un decreto-legge. Certo, ci sono esempi di decreti-legge in materia elettorale, ma essi trattano solo elementi secondari, elementi di formalismo irrilevanti, diciamo così elementi organizzativi delle elezioni.

Mai vi è stato un decreto-legge che è entrato così in profondità nella materia elettorale.

Vi è un'altra violazione che, *incidenter tantum*, è stata fatta presente dalla giustizia amministrativa. Si tratta della violazione della riserva dei poteri assoluti delle regioni in base agli articoli 117, quarto comma, e 122 della Costituzione. Ove vi siano normative elettorali regionali sono queste le disposizioni che governano la materia, e in nessun modo il Governo può intervenire. Avete avuto la pretesa di intervenire anche laddove vi era una precisa regolamentazione regionale della materia e questo è un altro degli infiniti motivi per cui questa norma è incostituzionale.

Tale normativa è incostituzionale anche perché lede i diritti di uguaglianza, i diritti politici dei partiti e gli articoli 2, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione, perché chi ha rispettato le regole - come noi, come tante altre liste e come tanti altri partiti - viene a trovarsi su un livello inferiore rispetto a coloro che le regole non hanno saputo o non hanno voluto rispettare.

Affermo ciò per introdurre un altro argomento che è pesantissimo. Avete varato un decreto-legge per rimediare non tanto ad errori tecnici commessi dai vostri rappresentanti quanto per rimediare a una faida politica al vostro interno. Questo è ancora più scandaloso, perché si interviene sfruttando i poteri del Governo, vale a dire i poteri che il popolo vi ha dato per essere ben governato. Si interviene per «sgovernare» e per farsi, ancora una volta, i propri interessi su cose di piccolo conto anche perché si è già visto che questa normativa funziona al punto che i listini della Lombardia e del Lazio sono stati riammessi anche senza bisogno di ricorrere al decreto-legge. Certo, potrebbe essere accettabile la proposta di modificare questa normativa elettorale. Non sapremmo sottrarci a una proposta di riforma. Tuttavia, non è assolutamente possibile che ciò possa essere fatto quando quell'atto complesso, che è il procedimento elettorale, è iniziato ed è in corso. È inconcepibile intervenire per modificare le regole del gioco quando la partita è iniziata. Voglio ancora aggiungere un elemento su di un argomento che è stato poco toccato ma che riteniamo gravissimo. Nel vostro decreto-legge viene detto che contro la decisione di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al giudice amministrativo e solo da chi vi abbia interesse. Sembra quasi che si voglia limitare la legittimazione attiva di chi voglia agire contro un'eventualmente illegittima ammissione di liste. Ciò confligge con l'articolo 113 della Costituzione che consente, come è ovvio, la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi in ogni momento.

Credo, quindi, che abbiamo dimostrato - insieme agli altri colleghi che hanno presentato la pregiudiziale di costituzionalità - che questa normativa confligge con la nostra Costituzione in più punti. Siamo certi che, ancora una volta, difenderete questo ennesimo attacco che viene rivolto alla Costituzione. Non abbiamo dubbi che la Corte costituzionale farà giustizia di questa normativa, come ha già fatto correttamente la magistratura ordinaria - che siamo abituati, a differenza di voi, a rispettare - disapplicandola in quanto non conferente né capace di regolamentare una materia che è disciplinata da altre norme.

Concludo, signor Presidente. Vogliamo ribadire il nostro imbarazzo nel dover difendere, ancora una volta, la Costituzione repubblicana in quest'Aula da un atto scandaloso, imbarazzante e che tenta di modificare le regole del gioco in corso d'opera.

Veramente ci stiamo chiedendo che cosa altro dovremmo vedere in quest'Aula in questi giorni bui della Repubblica dopo tutto ciò che ci avete fatto vedere. Il nostro voto è decisamente contrario, per la difesa della Costituzione e per il rispetto delle regole (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. L'onorevole Mantini ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Vietti ed altri n. 3, di cui è cofirmatario.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, scriveva quasi tre secoli fa Alexis de Tocqueville che non basta il voto per rendere un popolo libero. È stato un buon profeta, anzi è stato precursore e padre del costituzionalismo moderno. In effetti occorre qualcosa in più, occorre che il voto, libero e universale, sia fondamento di uno Stato di diritto che garantisca le libertà ai cittadini e le tutele dagli abusi attraverso le leggi.

Il rispetto delle leggi, soprattutto in materia di diritti civili e politici, è la misura delle libertà e della democrazia. In molti Paesi si vota, ma non ovunque vi è una democrazia liberale, ossia fondata sul rispetto delle libertà e della persona.

Ormai siamo ben convinti (da Tacito a Montesquieu le citazioni potrebbero essere molte) che le leggi inutili uccidono quelle necessarie. Ma è proprio questo il punto. Possiamo ritenere che le leggi sul procedimento elettorale siano inutili, siano orpelli, fastidi burocratici? In nessun Paese democratico e civile si darebbe una risposta affermativa a questo interrogativo. In ogni caso, ove pure si ritenessero sbagliate le regole vigenti, poiché trattasi di norme di competenza delle regioni, il centrodestra al governo in Lazio e in Lombardia avrebbe potuto cambiarle. Non lo ha fatto: con chi prendersela ora? È questo il primo e principale rilievo di incostituzionalità che muoviamo al decreto-legge del Governo, ossia la violazione dell'articolo 122 della Costituzione in quanto il decreto-legge invade l'ambito proprio della competenza legislativa regionale in materia elettorale.

Secondo la norma costituzionale il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, sono disciplinati con legge della regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Si tratta di un principio chiaro, pacifico, confermato in termini dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 196 del 2003. Ma è altrettanto pacifico che le norme contenute nel decreto-legge non possono essere considerate come principi fondamentali.

Si tratta, infatti, di norme con individuazione specifica dei termini, degli orari e delle modalità di presentazione delle liste, per la disciplina delle forme di autenticazione delle firme o dei modi con cui si assicura la leggibilità dei timbri. Si pensi alla modifica del termine per l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse (articolo 2 del decreto-legge) o ancora la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, con cui si assegna addirittura un nuovo termine per la presentazione delle liste. Si sarebbe potuto e dovuto agire con il consenso politico necessario attraverso un principio fondamentale innovativo, magari rinviando di qualche tempo le elezioni in alcune regioni, ma non si è scelta questa strada.

Si è preferito agire con norme di dettaglio in palese contrasto con la Costituzione, perché la competenza in materia elettorale è riservata alle regioni. Il federalismo, come dovrebbe essere noto, ha le sue spine. Inoltre, è ben evidente anche l'incoerenza del titolo con i contenuti del decreto-legge, in quanto si utilizza l'espressione «interpretazione autentica» per disposizioni a contenuto chiaramente innovativo. Sul punto la Corte costituzionale ha già sottolineato, nella sentenza n. 376 del 1995 che l'interpretazione autentica «non può essere utilizzata [...] per attribuire a norme innovative una surrettizia efficacia retroattiva», venendo meno altrimenti la funzione peculiare di

tali leggi, ossia «quella di chiarire il senso di norme preesistenti».

E che dire, onorevoli colleghi, della palese violazione dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione che riserva al procedimento parlamentare ordinario - e non al decreto-legge - la materia elettorale e, conseguentemente, della violazione dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 che, come è noto, è la legge ordinamentale del Governo e che esclude letteralmente la materia elettorale da quella di competenza oggetto di decreti-legge da parte del Governo? Si è detto che vi è il precedente del decreto-legge del 1995 con cui si spostarono di due giorni i termini per la presentazione delle liste. Debbo allora ricordare che la conversione del decreto-legge del 1995 venne bocciata dalla Camera all'unanimità, così come dovremmo fare ora, con grande e giustificato sdegno per l'alterazione del procedimento elettorale a giochi in corso.

Nella seduta del 4 aprile 1995 l'onorevole Tatarella sottolineò che «non vi è un altro Governo al mondo da Adamo ed Eva ai nostri giorni che, un quarto d'ora prima della scadenza dei termini, abbia prodotto un mostro giuridico simile». Leopoldo Elia, D'Onofrio ed altri illustrarono con evidenza i profili di incostituzionalità. Il sottosegretario Guglielmo Negri, nel rimettersi all'Assemblea, precisò che la decisione parlamentare costituiva un punto fermo per i futuri Governi e Parlamenti. Vogliamo tenerne conto?

L'attuale decreto-legge del Governo è ancor più illegittimo, se vogliamo, perché è fatto esplicitamente per sanare le irregolarità di due liste violando in questo modo anche l'articolo 3 della Costituzione - il principio di uguaglianza, l'uguaglianza delle liste elettorali dinanzi alla legge - e l'articolo 51 della Costituzione, riguardante la parità di condizioni di accesso alle cariche pubbliche elettive. Si potrebbe continuare perché nella fretta avete scritto degli strafalcioni assai gravi, per esempio che questo decreto-legge si applica al procedimento elettorale in corso, quando è ben noto che al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge tutte le operazioni elettorali e le fasi di ammissione e giudizio sulle liste erano concluse in tutte le regioni, comprese il Lazio e la Lombardia.

Avete, signori del Governo, intera la responsabilità politica del primo pasticcio e del secondo, dinanzi agli elettori incolpevoli e alla Costituzione, essendo nota l'irresponsabilità del Capo dello Stato da qualcuno così improvvidamente evocato dinanzi ai decreti del Governo. Se tanto amate favorire la pienezza del voto degli italiani, sarebbe meglio garantire loro la pienezza dell'informazione televisiva, anziché conculcarla in modi spicci: non sarà reato, ma certo non è una bella pagina per il nostro Paese.

Onorevoli colleghi, in un momento assai triste della storia del Paese Luigi Sturzo affermò che chi si ritiene *solutus a lege hominum* finisce per ritenersi anche *solutus a lege Dei*. Noi non arriviamo a tanto, ma più modestamente vorrei ricordare che chi guarda al cielo deve amare la terra e rispettare le leggi degli uomini. Questo decreto non è convertibile, forse si potrà fare una legge che ne salvaguardi gli effetti, forse. Ma questo decreto non è convertibile e per queste ragioni il gruppo dell'Unione di Centro chiede all'Assemblea di non procedere oltre nell'esame (*Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, la Lega Nord respinge ovviamente queste questioni pregiudiziali semplicemente per un fatto che non sta al sottoscritto ricordare: un Paese può definirsi democratico quando garantisce il diritto fondamentale di voto ai propri cittadini, su questo non si discute. È vero che il voto va ordinato con delle norme comportamentali, ma il diritto fondamentale al voto non si mette in discussione in un Paese che vuole continuare a definirsi democratico. Un partito può essere cancellato dal cittadino elettore per abbandono, in quanto non si identifica più nelle sue proposte e nei suoi comportamenti politici, ma non può essere cancellato per una mera dimenticanza legata a delle disposizioni burocratiche. Mi viene in mente un paradosso: se il presentatore ufficiale delle liste quel giorno si trova bloccato per un tamponamento o un incidente stradale o per un malessere e arriva un quarto d'ora dopo, cosa facciamo? In un Paese che vuole

definirsi democratico cancelliamo il diritto fondamentale del voto a qualche milione di cittadini italiani? Mi sembra che stiamo rasentando il paradosso.

Peggio se si verifica quello che è successo a Roma, dove siamo arrivati ad atti di impedimento fisico da parte di oppositori politici che stendendosi per terra, osteggiando e frenando l'ingresso di altre persone che democraticamente cercavano di depositare dei documenti per partecipare alla competizione elettorale, hanno di fatto impedito fisicamente che l'atto si compisse. Ebbene, queste persone dovevano essere caricate immediatamente sui cellulari e assicurate alle patrie galere, perché sono comunque i primi che hanno dimostrato di non avere fiducia nel funzionamento delle istituzioni italiane. Spettava eventualmente al tribunale non accettare quei documenti, non certo agli oppositori con un'imposizione fisica.

Dopo di che è da registrare che già per le politiche, per le europee e come previsto da leggi per diverse regioni italiane, vale l'esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste per chi ha una rappresentanza parlamentare. Questo è nella logica della semplificazione, perché è giusto che le firme vengono raccolte da parte di coloro che si propongono come soggetti politici e devono essere dimostrare di essere radicati nel territorio, altrimenti abbiamo a che fare con degli imbrogli, e la vita politica in questo Paese è piena di imbrogli, ne abbiamo degli esempi a bizzeffe. Molto spesso abbiamo assistito a dei veri e propri imbrogli messi in atto anche da partiti: ricordo che quando vigeva la legge elettorale che prevedeva i collegi uninominali, sfruttando la possibilità dello scorporo, moltissimi partiti si sono inventati le liste civetta per avere degli eletti in territori dove non c'era consenso elettorale. Abbiamo assistito anche al deposito forzato di simboli che sono stati inventati di sana pianta per fare confusione e la Lega è stata vittima molto spesso di questi imbrogli, tollerati e non capiti.

Alcune volte, anche con la complicità di determinati tribunali, abbiamo assistito alla presentazione di liste con simboli che erano la fotocopia del nostro: Lighe venete, Autonomie Venete, Leghe lombarde, che non c'entrano assolutamente nulla con la Lega Nord; eppure questi soggetti sono riusciti a ottenere i permessi per arrivare a ingenerare confusione nei cittadini elettori. Queste cose non possono accadere in un Paese serio, in un Paese corretto e democratico.

Concludo semplicemente con questa osservazione: è strano che in questo contingente ci siano dei partiti che si esaltano per l'esclusione dal voto di milioni di cittadini italiani e che siano gli stessi che stanno facendo di tutto per calpestare quello che è scritto nella nostra Costituzione, vale a dire che il voto in Italia è espresso dai cittadini italiani e non da chi è straniero nel nostro Paese (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*).

Questi sono alcuni motivi per i quali noi ovviamente respingiamo al mittente il tentativo di bloccare il tutto con le questioni pregiudiziali in esame (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, c'è una grande contraddizione nel Partito Democratico. Da una parte sostiene Napolitano che ha firmato il decreto-legge del Governo, perché a suo avviso non ha presentato evidenti vizi di incostituzionalità; dall'altra, il Partito Democratico afferma che il decreto-legge presenta vizi di incostituzionalità non solo evidenti, ma addirittura clamorosi, assoluti, che esso è pericoloso sotto il profilo dell'ordinamento costituzionale, invade le competenze delle regioni, altera la regolarità del procedimento elettorale e chi più ne ha, più ne metta.

ROLANDO NANNICINI. Non c'entra niente!

GIUSEPPE CALDERISI. Ma se tali affermazioni avessero fondamento solo per il 10 per cento, allora il Presidente della Repubblica non avrebbe dovuto firmare il decreto-legge. Delle due l'una: o ha ragione Napolitano, ma allora il PD non può avere i toni da crociata che sta impiegando, oppure

le affermazioni del PD sono infondate, ma allora ne consegue che anche per il PD, come per Di Pietro, Napolitano non doveva firmare. La contraddizione stridente dimostra il grado di sudditanza politica e culturale a Di Pietro alla quale è giunto il Partito Democratico.

La vicenda delle liste elettorali è davvero preoccupante per lo stato della nostra democrazia: un'informazione distorta è riuscita a ribaltare completamente la realtà dei fatti con gravissimo danno per l'opinione pubblica. Il decreto-legge ha carattere interpretativo ed è pienamente rispondente alla Costituzione; esso non rappresenta affatto una violazione delle regole ma, al contrario, ripristina la legalità che è stata violata. La forma è sostanza, le regole vanno rispettate, ma è proprio questo il problema, perché le regole non sono state rispettate e proprio da parte di coloro che dovevano applicarle e farle rispettare, ossia da parte di alcuni uffici elettorali.

Mi riferisco a quello di Milano, che ha ammesso un ricorso dei radicali contro l'ammissione di una lista, laddove la legge afferma che sono ammissibili solo i ricorsi avverso l'esclusione di liste e candidati, e quello di Roma che, anche grazie alla baruffa creata ad arte dai rappresentanti di altre liste, radicali e socialisti, ha compiuto un clamoroso abuso di potere rifiutandosi di ricevere e verbalizzare la lista del PdL, laddove le regole vigenti affermano che il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati neppure se le ritenga irregolari o se siano presentate tardivamente. Quindi, l'ufficio circoscrizionale di Roma era tenuto comunque a ricevere la lista del PdL, verbalizzando il ritardo e ciò che a suo avviso ne pregiudicava l'ammissibilità.

MAURIZIO TURCO. Non è così.

GIUSEPPE CALDERISI. La realtà è che a tutti i costi, anche violando le regole, si vuole impedire agli elettori la possibilità di scegliere la lista del maggior partito politico; si vuole impedire agli elettori del PdL di votare la propria lista, si vuole vincere facile, senza competitori, si vuole falsare la campagna elettorale e la democrazia.

Abbiamo ampiamente illustrato in Commissione affari costituzionali le ragioni della costituzionalità del decreto-legge, dimostrando l'infondatezza, una per una, delle tesi delle opposizioni...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Calderisi i colleghi, per cortesia, tra l'altro questo è l'ultimo intervento, quindi vi prego di prendere posto. Prego, onorevole Calderisi, prosegua.

GIUSEPPE CALDERISI. Il decreto-legge assicura il *favor electionis* secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione. L'interpretazione autentica contenuta nel decreto-legge è finalizzata a favorire la più ampia corrispondenza delle norme alla volontà del cittadino elettore per rendere effettivo l'esercizio del diritto politico e di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti dell'espressione della volontà popolare e a garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali.

Rispetto della legge e democrazia non sono in contrapposizione, ma sono in gioco entrambi in questa incredibile vicenda. Per questo motivo, il gruppo del PdL voterà contro le pregiudiziali di costituzionalità del decreto-legge, che è un provvedimento salva-legalità e salva-democrazia (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Franceschini ed altri n. 1, Favia ed altri n. 2 e Vietti ed altri n. 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Migliori, Di Virgilio, Gatti, Beccalossi, Andrea Orlando, Laratta, Giro...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti 532

Votanti 531

Astenuti 1

Maggioranza 266

Hanno votato *sì* 259

Hanno votato *no* 272

(La Camera respinge - Vedi votazioni).

Prendo atto che i deputati Argentin e Cesare Marini hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

La discussione sulle linee generali avrà luogo in altra seduta.

Sospendo quindi la seduta, che riprenderà alle 16 con il seguito dell'esame del disegno di legge di Conversione del decreto-legge recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

ALLEGATO

A.C. 3273 - *Questioni pregiudiziali*

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

il preambolo del decreto-legge in esame proclama la natura «interpretativa» del decreto. Per quanto in alcuni casi «limite» possa essere ritenuto incerto il confine tra l'attività di «interpretazione» di una disposizione già in vigore e la creazione di una «nuova» norma giuridica, nella maggior parte dei casi, come ha chiarito la Corte costituzionale con sentenza n. 155 del 1990, la differenza è chiara e ben riconoscibile: per riprendere le parole della Corte va infatti «riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente». Appare evidente, alla luce della sentenza, che nel caso di specie il decreto-legge ha portata innovativa. Mentre, infatti, l'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 prevede che «le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale», il decreto-legge in esame stabilisce che esse sono ritenute validamente presentate «quando (...) i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale». Come è evidente sono mutati il luogo, i mezzi di prova e le modalità di autenticazione delle firme. È infatti mutato il luogo nel quale i presentatori devono trovarsi all'orario prescritto dalla legge n. 108 del 1968 per la valida presentazione delle liste. Tenendo altresì conto della disposizione secondo la quale «la presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo», viene introdotta nell'ordinamento italiano una nuova modalità di presentazione delle liste, parallela ed ulteriore rispetto a quella attualmente in vigore. Il comma 2 dell'articolo 1, del resto, non può essere considerato interpretativo nella parte in cui riduce le formalità dell'autentica, richieste dal testo unico della documentazione amministrativa: queste previsioni, infatti, impongono una soluzione diversa da quella che sarebbe prevista dalle norme previgenti. Lo stesso comma 3 dell'articolo 1 non è interpretativo nella parte in cui dispone che le decisioni di ammissione delle liste non sono revocabili o modificabili, in quanto si tratta di una deroga al principio generale dell'autotutela amministrativa, che non poteva essere affermata in base alle norme previgenti; il provvedimento adottato dal Governo, in quanto volto a modificare la normativa in materia elettorale, determina un'alterazione della parità di trattamento fra le liste ammesse, e specificamente tra quelle che si sono assoggettate alle regole previgenti e quelle che verrebbero ammesse in virtù delle innovazioni apportate dal decreto medesimo. Ancor più grave è la disparità di trattamento introdotta dal decreto fra le liste elettorali che possano provare di essersi trovate nei locali del tribunale all'ora prevista per la scadenza del termine per la presentazione delle liste ed altri soggetti, che, ove la norma fosse stata vigente (come prescritto dalle disposizioni sulla legge in generale) prima del verificarsi del fatto che essa disciplina, avessero inteso fruire delle procedure da essa create. La disciplina contenuta nel decreto-legge, da questo punto di vista, è carente non solo di astrattezza (vale a dire di generalità in senso temporale), come accade per le norme retroattive, bensì anche di generalità (in senso «spaziale», per quanto attiene ai suoi destinatari): essa è un caso emblematico di norma provvedimento per una fattispecie su cui il Governo è intervenuto *ex post*. Ne risulta una grave alterazione della regolarità del procedimento elettorale, la cui rigorosa rispondenza a norme predeterminate deve ritenersi imposta dal principio costituzionale della sovranità popolare di cui all'articolo 1 della Costituzione, il quale non richiede soltanto che gli organi rappresentativi siano eletti dal corpo elettorale, ma anche che il corpo elettorale si esprima

nelle forme e nei limiti della Costituzione, la quale, nel prevedere una riserva di legge in materia di sistema di elezione dei Consigli regionali (articolo 122 della Costituzione), intende evidentemente richiedere oltre che una legge disciplinante in qualunque modo l'elezione dei consiglieri, una legge entrata in vigore anteriormente allo svolgimento del procedimento elettorale: quest'ultimo è infatti il requisito di base per la correttezza delle elezioni;

dall'articolo 1, comma 4, emerge altresì che parte delle norme contenute nel decreto-legge, oltre a non avere carattere generale e astratto, non sono destinate a disciplinare ogni elezione regionale futura, ma sono volte a disciplinare specificamente ed esclusivamente le elezioni regionali in corso. Si tratta, quindi, di norme particolari e retroattive che, proprio in quanto particolari e retroattive, si pongono in palese contrasto con il principio di uguaglianza (che in materia elettorale è particolarmente esigente), con il principio di tutela dell'affidamento, nonché con il principio della separazione dei poteri e in particolare con il principio dell'autonomia della funzione giurisdizionale. Quanto ciò sia contrario alla Costituzione lo ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2005: «l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di uguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (da ultimo, sentenze n. 376 del 2004, n. 291 del 2003 e n. 446 del 2002)»;

secondo la dottrina pressoché unanime, il combinato disposto degli articoli 15, comma, 2, della legge n. 400 del 1988 e 72, quarto comma, della Costituzione dovrebbe vietare l'emanazione di decreti-legge in materia elettorale, quale che sia il loro specifico contenuto normativo. La realtà, com'è noto, conosce delle violazioni; tuttavia, a parte il fatto che da una violazione non si possono trarre argomenti per giustificare un'ulteriore violazione, occorre considerare lo specifico contenuto del decreto, che, in questo caso, a differenza di quanto accaduto in passato, è altresì in contrasto con fondamentali principi costituzionali, quali sono appunto il principio di uguaglianza, il principio di tutela dell'affidamento sulla immodificabilità delle procedure elettorali durante lo svolgimento delle elezioni medesime, ed il principio del rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni. Nel caso in esame il decreto-legge è, infatti, intervenuto quando il procedimento elettorale era già in corso ed era tecnicamente già iniziato il periodo della «campagna elettorale» (e l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge in esame prevede espressamente la propria applicazione alle procedure elettorali in corso), ed è intervenuto al solo e specifico scopo di riammettere in termini alcune specifiche liste (senza individuare alcun giustificato motivo di ordine costituzionale per disporre tale eccezione);

in base all'articolo 122 della Costituzione la materia del «sistema di elezione» dei Consigli delle Regioni ordinarie e dei Presidenti delle Giunte è ora oggetto di una competenza concorrente fra Stato (per i principi) e Regioni (per le norme di dettaglio). Nel caso in esame le disposizioni introdotte dal decreto-legge non sembrano poter essere classificate che come di stretto dettaglio, se non altro per il fatto che esse non sono suscettibili di ulteriore specificazione. Ed avendo il decreto-legge in esame carattere non interpretativo, ma innovativo, tale intervento deve essere ritenuto ora precluso al legislatore statale ordinario. Peraltro, se per assurdo dovessimo accedere al carattere interpretativo delle norme del decreto, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 232 del 2006 ha sostenuto che anche «l'emanazione di una legge di interpretazione autentica presuppone la sussistenza della potestà legislativa da parte dell'organo legiferante». Qualora si pretendesse di applicare la disposizione alle regioni che hanno approvato una loro normativa elettorale recependo parzialmente la normativa statale si incorrerebbe in una palese violazione dell'articolo 122 della Costituzione; qualora invece la norma - nel pieno rispetto delle disposizioni costituzionali nonché di quanto previsto della Corte - si applicasse solo alle regioni per cui ancora vige il regime transitorio, il decreto legge risulterebbe viziato *ab origine* dalla carenza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, poiché il contenzioso cui tenta di trovare soluzione

riguarda proprio una regione per cui la disposizione risulta inapplicabile; condizione di validità di tutte le prescrizioni giuridiche è che il loro contenuto sia ragionevole, plausibile e quindi applicabile. Le nuove norme relative alla presentazione delle liste sono incostituzionali per vizio di irragionevolezza intrinseca. Poiché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame prevede che «il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale», si può dubitare che permanga - per le future elezioni (circa le quali non opera la disposizione puntuale di cui all'articolo 1, comma 4) - l'onere di procedere al deposito delle liste. Ma è ben evidente che se non si procede al deposito delle liste, esse non sono state validamente presentate. A ciò si aggiunga che il requisito di aver «fatto ingresso nei locali del Tribunale» non individua il luogo in cui le liste devono essere presentate, essendo stato escluso il riferimento al luogo certo rappresentato dalla Cancelleria del Tribunale stesso,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 3273.

n. 1. Franceschini, Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

La Camera,
premessi che:

il provvedimento in esame concerne la «Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione»;

non si ravvisa corrispondenza tra il titolo del decreto-legge ed il suo contenuto che, in nessun modo, ad avviso dei sottoscrittori, può essere accolto come interpretativo, con ciò configurandosi, altresì, un abuso della funzione di interpretazione autentica;

siffatta constatazione è confortata dalla giurisprudenza costituzionale ben consolidata in materia, che riconosce «carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (sentenza Corte costituzionale n. 155 del 1990);

l'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 dispone che «le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione»: la disposizione risulta ben chiara, univoca ed immediatamente individuabile, non vi era, né vi è mai stato, in 40 anni di vigenza, contrasto giurisprudenziale sulla sua interpretazione; il comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge in esame dispone l'interpretazione del comma sopraindicato, nel senso che «il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo»; non v'è dubbio sulla portata innovativa della norma, in quanto modifica, estendendoli, i requisiti per ritenere assolti gli oneri di presentazione della lista, ritenendo sufficiente «l'ingresso nei locali del Tribunale» anziché la previgente «presentazione della lista alla cancelleria del tribunale», con ciò, confortati ancora dalla giurisprudenza costituzionale, «illegittimamente disponendo peraltro che quello era il significato della suindicata norma preesistente » (sentenza Corte costituzionale n. 155 del 1990) e comprovando la falsità dei presupposti dai quali muove il decreto-legge in esame;

siffatte considerazioni acquisiscono grave e maggior peso con riguardo al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, il quale, come si evince dal titolo del provvedimento, dispone in maniera retroattiva in conseguenza della presunta interpretazione autentica, con ciò introducendo un grave *vulnus* in tema di limiti all'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore, limiti ben individuati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 2008) e che inseriscono, tra gli altri, alla «salvaguardia dei fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, fra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza»;

nel caso specifico l'efficacia retroattiva della disposizione introduce un principio di disuguaglianza, in quanto determina un trattamento differenziato - privilegiato, ad avviso dei sottoscrittori - che avvantaggia, per gli errori compiuti, solo determinati e specifici delegati alla presentazione di liste elettorali, con ciò comportando una pesante lesione della parità di trattamento e delle condizioni di uguaglianza - fondamentali sempre, non solo quando si tratta di competizioni elettorali - violando, dunque, il dettato degli articoli 2 e 3 della Costituzione, in uno con la violazione degli articoli 48 e 49 della Costituzione;

si ritiene che vi sia un interesse preminente dell'ordinamento a che le regole elettorali siano assolutamente certe per cui non è possibile tener conto delle situazioni contingenti e particolari che si verificano quando è in corso il relativo procedimento, in particolare quando è manifesto il rischio di gettare nella precarietà il medesimo risultato elettorale a causa dei vizi che potrebbero essere fatti valere davanti alla Corte costituzionale;

il decreto-legge interviene nel corso di un procedimento pendente presso un organo di garanzia, quale è l'ufficio elettorale, per censurare e tentare di modificare una decisione già presa da quest'ultimo e per condizionare e vincolare, nella successiva fase di impugnazione, la decisione dell'organo giurisdizionale. Si tratta di un comportamento, a giudizio dei sottoscrittori, inaccettabile, illegittimo e volto a creare un precedente molto pericoloso, in base al quale la maggioranza ed il Governo, intervenendo con decreti-legge assertivamente interpretativi in presenza di decisioni o orientamenti sgraditi, potrebbero condizionare le decisioni degli organi di garanzia e degli organi giurisdizionali magari tra un grado e l'altro del procedimento, alterando in tal modo lo svolgimento e l'esito delle competizioni elettorali in questo caso, ma di qualunque affare giudiziario in altri casi. Ciò in contrasto con il principio di divisione dei poteri per il quale l'interpretazione delle leggi spetta alla giurisdizione esercitata dalla magistratura o agli organismi di garanzia precostituiti per legge, e sfugge invece al potere esecutivo specie in casi nei quali esso abbia un interesse politico diretto all'esito della vicenda in esame;

contrasta comunque con la Costituzione, pur in costanza di utilizzo, il ricorso allo strumento del decreto-legge nella materia elettorale ed in ciò che vi attiene, con riguardo alla sua idoneità, che risulta lesivo del dettato dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione e con le disposizioni dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

il decreto-legge in esame contrasta di fatto con l'articolo 122 della Costituzione, che organizza il sistema di elezione regionale ed è indubbia, ineccepibile, inderogabile la potestà legislativa delle Regioni, di ciascuna Regione, in materia elettorale, alla legge della Repubblica essendo riferita la sola determinazione dei principi fondamentali, che non è possibile ravvisare nella determinazione di specifici termini orari di presentazione delle liste e lo stesso dicasi per le modalità di ingresso nel Tribunale e le forme di autenticazione o leggibilità di firme e timbri;

non sussistono - a pena di anacronismo - i requisiti di necessità ed urgenza né l'evenienza straordinaria di cui all'articolo 77 della Costituzione che, soli, giustificano l'adozione, da parte del Governo e sotto la sua responsabilità, di provvedimenti provvisori con forza di legge; la necessità e l'urgenza risultano oltremodo escluse sulla base di un giudizio consequenziale, posto che deve ritenersi indisponibile la materia elettorale quando la competizione è già cominciata, ancor più quando siano pendenti, come nel caso specifico, procedimenti giudiziari correttamente avviati sulla base delle discipline vigenti e si incida, pregiudicandolo o comprimendolo, sul diritto di azione e rivalsa di cui all'articolo 24 della Costituzione;

il decreto-legge in esame è atto affetto da molti vizi di incostituzionalità, chiaramente ed immediatamente evidenti, ed appare, in ordine di tempo, quale ultimo episodio delle persistenti torsioni cui il Governo sottopone, ad avviso dei sottoscrittori, il nostro sistema democratico, facendo e perseverando nel fare ciò che la Costituzione gli vieta, con ciò svuotando le istituzioni ed inficiando le regole democratiche,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 3273.

N. 2. Favia, Palomba, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Cambursano, Di Giuseppe, Di Stanislao, Barbato, Cimadoro, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in esame presenta numerosi e gravi profili di incostituzionalità;

si tratta in particolare:

della violazione dell'articolo 122 della Costituzione, in quanto il decreto-legge invade l'ambito proprio della competenza legislativa regionale in materia elettorale. Ai sensi della richiamata norma costituzionale il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Appare del tutto evidente che le norme contenute nel decreto non possono essere considerate come «principi fondamentali» e, perciò, di competenza dello Stato; si tratta infatti di norme per l'individuazione specifica dei termini, degli orari e delle modalità di presentazione delle liste, nonché per la disciplina delle forme di autenticazione delle firme o dei modi con cui si assicura la leggibilità dei timbri che la attestano. Si pensi peraltro anche alla modifica del termine per l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse (articolo 2) o la norma che consente l'immediato ricorso al giudice amministrativo contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale, a fronte peraltro di un ben contrario indirizzo giurisprudenziale (v. sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 10/2005) o ancora, alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, con cui si assegna un nuovo termine per la presentazione delle liste;

dell'incoerenza del titolo con i contenuti del decreto-legge, in quanto si utilizza l'espressione di «interpretazione autentica» per disposizioni a contenuto chiaramente innovativo. Sul punto si sottolinea che la Corte costituzionale (sentenza n. 376 del 1995) ha precisato che il ricorso a leggi di interpretazione autentica non può essere utilizzato per attribuire a norme innovative una surrettizia efficacia retroattiva venendo meno, altrimenti, la funzione peculiare di tali leggi, ossia quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre possibili varianti di senso compatibili con il tenore letterale;

dell'estraneità della riapertura dei termini per la presentazione delle liste rispetto al titolo del decreto, norma chiaramente innovativa;

della violazione dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione che riserva al procedimento parlamentare ordinario la materia elettorale;

della violazione dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Come è noto si tratta di una legge a contenuto ordinamentale che regola il potere normativo del Governo e che esclude letteralmente la materia elettorale da quelle che possono costituire oggetto di decreto-legge;

della violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione, poiché il contenuto del decreto determina un ingiustificato trattamento differenziato che avvantaggia solamente determinati soggetti incorsi palesemente in errore e determina la lesione del principio di accesso agli uffici pubblici in condizioni di parità. In tal senso si consideri che sino ad oggi si sono verificate spesso situazioni

simili ma mai si è avvertita l'esigenza di intervenire. Per tali ragioni un intervento conseguente all'esclusione di un determinato soggetto politico configura una palese violazione del principio di uguaglianza e di parità di accesso;

la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 è palesemente irragionevole, e per tale profilo in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, poiché pretende di dettare l'interpretazione autentica del quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, riferendosi tuttavia a contenuti normativi diversi, in particolare a quanto previsto dal comma quarto;

analogamente occorre concludere circa l'articolo 1, comma 4, del decreto ove si afferma che «le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

come noto il procedimento elettorale, disciplinato dalla legge n. 108 del 1968, si articola per fasi e la fase relativa all' «ammissione delle liste e relativi reclami» (in particolare commi 4 e 5 dell'articolo 10) era chiusa alla data di entrata in vigore del decreto, anche nella regione Lombardia e nella regione Lazio, causa esplicita del decreto del Governo;

dunque deve dedursi che le norme dell'articolo 1 non si applicano alle attività procedurali già concluse e «non in corso» alla «data di entrata in vigore del presente decreto»: ossia il decreto non si applica in nessuna regione, poiché alla data del decreto le attività relative al procedimento elettorale sono ovunque concluse;

l'irragionevolezza è manifesta e il decreto legge inutile in quanto inapplicabile,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3273.

n. 3. Vietti, Mannino, Mantini, Tassone, Ciccanti, Compagnon, Naro, Volontè, Rao, Ria, Galletti, Libè, Occhiuto.